



Sentenza n. 119/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo referendario relatore

Sabrina Facciorusso

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23666** del registro di

Segreteria, promosso da

La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione

giurisdizionale per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28

Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

Attore

nei confronti di

COLACCINO FRANCESCO (CLCFNC71L11M208D), nato a La-

mezia Terme (CZ) l'11.07.1971 e residente in Pianopoli (CZ) alla

via XX Settembre, n. 7 e **COLACCINO ROSINA**

(CLCRSN74S46M208V) nata a Lamezia Terme (CZ) il

06.11.1974 e residente in Pianopoli (CZ) alla via Gramsci n. 9 –

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Mascaro presso il

cui studio in Lamezia Terme (CZ) alla via Sele n. 33 sono eletti-

vamente domiciliati, giusta procura in calce alla comparsa

costitutiva;

Convenuti

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 16.01.2024 la relazione del Relatore, Primo referendario Carlo Efsio Marrè Brunenghi, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fernando Gallone, udito l'Avv. Letizia Orlando per delega dell'Avv. Mascaro;

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 24.07.2023

ritualmente notificato insieme col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza odierna, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i signori Colaccino Rosina e Colaccino Francesco, rappresentando quanto segue.

1.1. Il nucleo operativo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme in data 4 febbraio 2019, a seguito di attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica, segnalava la sussistenza di un danno erariale derivante dall'illecita percezione da parte di **Colaccino Rosina** di finanziamenti da parte della Regione Calabria nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) a valere sul F.E.A.G.A. e del Programma di Sviluppo Rurale a valere sul F.E.A.S.R. negli anni 2016, 2017 e 2018 per complessivi euro 20.330,98 ottenuti a mezzo documentazione falsa.

- Le indagini prendevano spunto dalla denuncia querela con cui la sig.ra Talarico Stefania aveva segnalato presunti illeciti legati all'utilizzo in tutto o in parte di **falsi contratti di affitto di fondi rustici** al fine di riuscire ad ottenere illecitamente i finanziamenti europei nel settore agricolo. La denunciante rappresentava di avere appreso, nell'ottobre del 2017, che in data 31 ottobre 2015, a sua insaputa, era stato redatto un contratto di affitto relativo a vari appezzamenti di terreno di sua proprietà nel Comune di Feroletto Antico (CZ) a favore di Colaccino Rosina, con la propria firma palesemente artefatta. Conseguentemente, la Guardia di Finanza ha svolto i necessari approfondimenti istruttori per vedere se sussistesse in capo alla sig.ra Colaccino un valido titolo di conduzione dei terreni in discorso dichiarati dalla medesima nelle domande di aiuto presentate nel 2016, 2017 e nel 2018.

Dai riscontri effettuati è emerso che:

- **Anno 2016:** domanda unica di pagamento n. 60264670591 - domanda di aiuto/pagamento PSR n. 64240730263 - agroambiente 2016. La convenuta ha dichiarato la conduzione legittima dei seguenti terreni:

- *Comune di Feroletto Antico:* Foglio 18, part.lle 130-132-164-165-417-424-425 - superficie (Ha, Aa) 5,37; Foglio 19, part. lle 33-34-35-37-38-265-268-269-270-272 - superficie (Ha, Aa) 1,61;

	- <i>Comune di Pianopoli</i> : Foglio 2, part.lle 215-218-219 - superficie (Ha, Aa) 0,52; Foglio 10, part.lle 156-296-299-305-306-311-312-313-314-315-317-318-321-322-328-329-330-367-368-370-371-superficie (Ha, Aa) 1,78; Foglio 12, part.lla 146 - superficie (Ha, Aa) 0,7; Foglio 13, part.lle 95-97 - superficie (Ha, Aa) 0,4;	
	- <i>Comune di Lamezia Terme</i> : Foglio 54, part.lle 95-96 - superficie (Ha, Aa) 0,55; Foglio 56, part.lle 5-6-239 - superficie (Ha, Aa) 0,13	
	- Anno 2017 : domanda unica di pagamento n. 70263079298 - domanda di aiuto/pagamento PSR n. 74210363201- agroambiente 2017. La convenuta ha dichiarato la conduzione legittima dei seguenti terreni:	
	- <i>Comune di Feroletto Antico</i> : Foglio 18, part.lle 130-132-164-165-417-424-425 - superficie (Ha, Aa) 22,26; Foglio 19, part.lle 33-34-35-37—38-268-269-270-272 - superficie (Ha, Aa) 1,7;	
	- <i>Comune di Pianopoli</i> : Foglio 2, part.lle 209-211-215-218-219 - superficie (Ha, Aa) 0,81; Foglio 10, part.lle 156-296-299-305-306-311-312-313-314-315-317-318-321-322-328-329-330-367-368- 370-371-superficie (Ha, Aa) 1,75; Foglio 13, part.lle 95-97 - superficie (Ha, Aa) 0,38; Foglio 23, part.lle 39-126-129 - superficie (Ha, Aa) 0,61 - Foglio 10, part.lle 156-296-299-305-306-311-312-313-314-315-317-318-321-322-328-329-330-367-368-370-371-superficie (Ha, Aa) 1,78; Foglio 12, part.lla	

146 - superficie (Ha, Aa) 0,7; Foglio 13, part.lle 95-97 - superficie (Ha, Aa) 0,38;

- *Comune di Taverna*: Foglio 5, part.lle 35-39-51-54-81 - superficie (Ha, Aa) 3,93; Foglio 11, part.lle 142-146-147-149 - superficie (Ha, Aa) 4,94;

- *Comune di Lamezia Terme*: Foglio 54, part.lle 95-96 - superficie (Ha, Aa) 0,44; Foglio 56, part.lle 6-239 - superficie (Ha, Aa) 0,12=

Il Pubblico ministero ha poi evidenziato che la ricerca in anagrafe tributaria ha consentito l'**individuazione di tutti i contratti di affitto relativi alle particelle di terreno** di cui sopra e **inserite nelle domande di aiuto, oltre** l'esistenza di **un contatto di compravendita titoli**, registrato presso l'Agenzia delle entrate con cui Colaccino Rosina acquistava dalla Mediterranea Soc. Sempl. Agricola rappresentata da Talarico Stefania i titoli di aiuto identificati dal n. 000001860095 al n. 000001960113 e dal n. 000001860114 al n. 000001860116.

Al fine di riscontrare l'attendibilità dei contratti di locazione e di compravendita titoli, la Guardia di Finanza ha sentito le controparti contrattuali della sig.ra Colaccino con i seguenti esiti:

1) **Contratto di comodato** registrato all'Agenzia delle entrate **alla serie 3 n. 560**: il sig. Pascuzzi Antonio ha confermato l'autenticità del contratto e la propria sottoscrizione;

2) **Contratti di affitto** registrati all'Agenzia delle entrate **alla serie 3 n. 245**: i sig.ri Vescio Maria e Fazio Angelo hanno

riconosciuto la propria firma sul contratto, ma hanno affermato che la loro controparte contrattuale non è Colaccino Rosina, ma Colaccino Francesco;

3) **Contratti di affitto** registrati all'Agenzia delle entrate **alla serie 3 n. 241**: l'attore riferisce su 8 contratti irregolari in quanto:

a) Colaccino Domenico, fratello di Colaccino Rosina e Francesco, ha disconosciuto la propria firma sul contratto e dichiarato di non avere mai stipulato un contratto di fitto di fondi rustici con la sorella;

b) Colaccino Giulio, padre di Colaccino Rosina, ha disconosciuto la propria firma sul contratto e dichiarato di non riconoscere sullo stesso neppure la firma della moglie (sig.ra Gallo Maria);

c) Palmieri Tony Junior ha disconosciuto la propria firma sul contratto ed anche il contratto stesso, ha dichiarato di avere stipulato un contratto con diversa durata (4 anni, anziché 9). Ha poi dichiarato che sono palesemente false le firme apposte da sua madre Mazza Mirella, da sua zia Palmieri Rosina e da suo fratello Palmieri Francesco;

d) Palmieri Francesco ha confermato quanto dichiarato dal fratello Tony Junior Palmieri;

e) Torcasio Sandra ha dichiarato di non avere mai stipulato alcun contratto e ha disconosciuto la propria firma, rappresentando che Colaccino Francesco aveva proposto di voler prendere

in affitto i suddetti terreni senza, però, che si addivenisse mai alla stipula;

f) Isabella Lina ha disconosciuto la propria firma apposta sul contratto di affitto, dichiarando che il contratto da lei stipulato vedeva come controparte contrattuale la Mediterranea Società semplice Agricola di Talarico Stefania con decorrenza dal 10 gennaio 2010 al 10 maggio 2015. Ha affermato inoltre che per questi fatti aveva presentato querela orale nei confronti di Colaccino Rosina presso il Gruppo Pozzuoli della Guardia di Finanza;

g) Cardamone Pietro ha riconosciuto la propria firma e confermato di avere stipulato il contratto, precisando tuttavia che la stipula dello stesso gli era stata proposta da Colaccino Francesco e che solo successivamente ha scoperto che la sua controparte contrattuale era Colaccino Rosina;

h) Talarico Stefania ha dichiarato che la sua qualità di amministratrice della Mediterranea Società semplice era unicamente formale e che di fatto tale funzione era ricoperta da Colaccino Francesco, suo ex coniuge: nello specifico ha affermato di non sapere nulla né del contratto di vendita titoli né del contratto di affitto dei propri terreni e riconosceva come sicuramente falsa la propria firma apposta sui suddetti contratti.

Ha riferito l'attore che in data 8 febbraio 2023 la Procura regionale ha notificato ad Arcea un decreto istruttorio al fine di acquisire dati aggiornati sulla quantificazione dei contributi

indebitamente percepiti, oltre eventuali notizie sul recupero delle somme. Arcea ha confermato quanto dedotto dall'attore, rappresentando che a seguito della segnalazione da parte della Guardia di Finanza, aveva proceduto autonomamente alle opportune verifiche amministrative da cui era emerso che **l'importo complessivo indebitamente erogato all'azienda agricola Colaccino Rosina**, anziché in euro 20.330,98=, **era di euro 41.881,59=** secondo lo schema seguente:

PSR 2016 n. 64240730552 importo erogato €. 1.908,44;
PSR 2016 n. 64240730263 importo erogato €. 4.377,04;
DU 2016 n. 60264670591 importo erogato €. 5.896,65;
PSR 2017 n. 74240202080 importo erogato €. 4.421,25;
PSR 2017 n. 74240201942 importo erogato €. 3.079,91;
PSR 2017 n. 74210363201 importo erogato €. 1.128,08;
DU 2017 n. 70263079298 importo erogato €. 10.432,89;
PSR 2018 n. 84240690465 importo erogato €. 3.101,30;
DU 2018 n. 80260692407 importo erogato €. 7.536,03;

Arcea ha altresì dichiarato di avere proceduto al recupero delle predette somme verso la ditta Colaccino Rosina, ma che ad oggi tale iniziativa non aveva dato alcun risultato, nemmeno in compensazione automatica in quanto la ditta stessa risultava cautelativamente sospesa dai pagamenti.

Successivamente, in data 13 febbraio 2018, i militari hanno trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme una denuncia a carico di Colaccino

Rosina e Francesco per i reati di cui agli artt. 119, 483, 61 n. 2 e 640 bis del c.p., a cui è seguito il rinvio a giudizio. Il procedimento penale de quo è ancora pendente presso il giudice monocratico di Lamezia Terme.

1.2. In diritto, l'attore ha affermato che sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale a carico dei convenuti.

In particolare, la Procura Regionale contesta a **Colaccino Rosina** di avere percepito contributi pubblici per euro 41.881,59 attraverso una condotta fraudolenta, mirata a simulare l'acquisto di titoli all'aiuto e la sussistenza di un valido titolo di conduzione dei terreni su cui gli stessi sono stati fissati, inseriti nel fascicolo aziendale e dichiarati nelle domande di aiuto. Risulta provato che Colaccino Rosina – al fine precipuo di acquisire titoli di pagamento PAC da inserire nelle domande di aiuto dal 2016 al 2019 (e dunque di percepire un aiuto comunitario non spettante), simulava, con la collaborazione del fratello Colaccino Francesco, la sussistenza di un contratto di compravendita titoli con la ex cognata Talarico Stefania (moglie di Colaccino Francesco) e dichiarava inoltre di condurre legittimamente la quasi totalità dei terreni, inseriti nel proprio fascicolo aziendale, su cui venivano fissati i titoli all'aiuto fraudolentemente acquisiti. Le dichiarazioni di Talarico Stefania (dante causa della compravendita dei titoli) e di tutti i proprietari dei terreni - che l'attore pubblico reputa precise e concordanti -

confermano i fatti descritti, in quanto anche se taluni proprietari (Cardamone Pietro, Pascuzzi Antonio, Vescio Maria e Fazio Angelo) hanno riconosciuto l'autenticità delle loro firme sui rispettivi contratti di affitto, l'effettiva disponibilità di una parte minima (rispetto all'intero) dei terreni inseriti dalla ditta Colacino nelle domande di aiuto non rende spettante il contributo comunitario (nemmeno in piccola parte).

L'attore ha richiamato perciò l'**art. 60 del regolamento CE n. 1122/2009**, laddove al primo comma prevede testualmente che *“se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a nome dell'art. 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro”* -, laddove a fronte di superfici dichiarate dalla convenuta nell'anno 2016 per Ha, Aa 11,06 -, la superficie valida è di appena Ha, Aa 0,52; mentre negli anni 2017 e 2018 per dichiarati Ha, Aa 36,94 -, la superficie validamente condotta è di soli Ha, Aa 6,36 (e dunque in entrambi i casi ben oltre il limite di tolleranza normativamente previsto dall'art. 60 cit.)

Nella stessa direzione, avverte l'attore, sono l'**art. 30 del Reg. 73/2009** che, senza lasciare spazio a dubbi interpretativi, prevede che *“senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche*

*di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino avere creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno". Infine, l'**art. 75 del d.P.R. n. 445/2000** secondo cui, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.*

L'attore ha quindi richiamato la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte nell'affermazione della sussistenza della giurisdizione contabile (Cass. Sez. Un. n. 24858 del 4 ottobre 2019; n. 9769 del 25 marzo 2022; n. 5228 del 17 febbraio 2022; n. 3100 del 2 febbraio 2022); nel merito ha contestato il **dolo** della condotta tenuta, stante l'evidente volontarietà delle azioni poste in essere al fine di far apparire una realtà artefatta, differente da quella effettiva per conseguire indebitamente il finanziamento pubblico in questione in danno di ARCEA. Inoltre, ha precisato l'attore, tale condotta si è concretata in un **occultamento doloso del danno**, in quanto – seguendo la prevalente giurisprudenza contabile (Corte dei conti, II centrale di Appello n. 28/2020; App. Sicilia, n. 74/2021) – l'utilizzo di una documentazione falsa e di autodichiarazioni non veritiere integrano tale fattispecie.

Nella prospettazione attorea, al danno erariale ha

concorso causalmente anche **Colaccino Francesco**, fratello di Rosina, operatore del Centro di assistenza agricola, che ha compilato ed inoltrato le domande di aiuto in questione: l'attore ha perciò richiamato il D. lgs. n. 165/1999 che aveva istituito l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale organismo di coordinamento, responsabile verso l'UE degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEOGA (oggi FEAGA), individuata come Organismo Pagatore dello Stato italiano (art. 3). Successivamente, l'art. 4 del D. lgs. n. 188/00 ha aggiunto l'art. 3-bis al D. lgs. n. 165/99 cit., prevedendo la possibilità per l'Organismo Pagatore di incaricare, con apposita convenzione, i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività funzionali al finanziamento, tra cui assumersi la responsabilità dell'identificazione del produttore e l'accertamento del titolo di conduzione dichiarato (art. 3) sicché il CAA è funzionalmente inserito nel procedimento amministrativo, in quanto partecipe attivamente dell'azione amministrativa finalizzata all'erogazione del contributo pubblico, e dunque – chiosa l'attore –, v'è certamente un **rapporto di servizio** tra il CAA e la PA, sufficiente a radicare la giurisdizione contabile, restando irrilevante la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, che può anche essere appunto un privato, essendo la

natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione ad assumere decisiva rilevanza (Cass. Sez. Un. n. 21297/2017). Di qui la possibilità di configurare una ipotesi responsabilità erariale anche nei confronti di Colaccino Francesco, quale operatore CAA che – sostiene il Pubblico ministero – sfruttando la propria posizione, ha consentito a sua sorella Rosina Colaccino di percepire contributi pubblici in realtà non spettanti. Dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi dalla Guardia di Finanza è infatti emerso che il Colaccino Francesco aveva accompagnato la sorella Rosina alla stipula del contratto con Pascuzzi Antonio, ha firmato il contratto con Vescio Maria (che aveva dichiarato di non conoscere Colaccino Rosina); lo stesso per il contratto con Fazio Angelo; aveva formulato la proposta, poi non concretizzatasi, al marito di Torcasio Sandra; lo stesso per la proposta di contratto a Cardamone Pietro, poi concluso con Colaccino Rosina (che lo stesso Cardamone ha dichiarato di non avere mai conosciuto). Infine, Talarico Stefania che ha dichiarato che l'amministratore di fatto della Mediterranea Società semplice agricola era in realtà Colaccino Francesco.

1.3. A seguito dell'invito a fornire deduzioni gli odierni convenuti hanno presentato gli opportuni scritti difensivi che, però, non sono stati ritenuti sufficienti dall'attore per evitare l'odierna citazione, se non limitatamente ad una quota di danno contestata a Colaccino Francesco, laddove “*Bisogna, però,*

rilevare che, invece correttamente le deduzioni difensive evidenziano che l'intervento del sig. Colaccino, quale operatore del CAA, non è avvenuto per gli anni 2016 e 2018, in cui la compilazione della domanda risulta effettuata da altro operatore. Conseguentemente la responsabilità dello stesso va limitata al danno erariale arrecato nella suddetta annualità. Sussistono, dunque, per quanto si è fin qui esposto, precise risultanze probatorie ai fini dell'imputazione del danno erariale di €. 41.881,59 a carico di Colaccino Rosina per aver con dolo dichiarato il falso al fine di ottenere contributi pubblici non spettanti, e a carico di Colaccino Francesco, in via solidale, per €. 19.062,13 in quanto, quale operatore del CAA incaricato, pur consapevole della non spettanza dei contributi pubblici richiesti, predisponendo ed inviava le domande di aiuto per l'anno 2017, venendo meno intenzionalmente ai propri doveri di ufficio normativamente fissati" (Citazione, pag. 24, secondo cpv.)

1.4. Svolta questa precisazione l'attore ha evocato in giudizio i convenuti *"per sentirli condannare al pagamento a favore dell'Erario, e segnatamente della Regione Calabria, della somma complessiva di euro 41.881,59, oltre accessori di legge e spese di giustizia"*.

2. I convenuti si sono costituiti in data 27 dicembre 2023, col ministero dell'Avv. Paolo Mascaro, riproponendo le medesime argomentazioni sollevate in fase istruttoria e su cui l'attore ha preso posizione specifica nella citazione (cfr., pagg.

20 e ss.) In particolare, i convenuti hanno eccepito nel merito

l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi, dacché:

- Colaccino Giulio è ottantacinquenne affetto da gravi problemi di vista, mentre sarebbe singolare che non sia stata escussa la moglie, Maria Gallo;

- Palmieri Francesco e Palmieri Tony Junior avrebbero reso dichiarazioni viziate dall'interesse personale di riavere indietro i terreni in discorso, mentre sarebbe sempre singolare che non si sia proceduto ad audizione nei confronti di Mazza Mirella, Palmieri Rosina e Palmieri Francesco che sono i firmatari dei contratti contestati;

- Torcasio Sandra Margherita è strano che nulla sapesse del contratto stipulato dal marito, Perri Vincenzo, con la convenuta;

- Isabella Lina non avrebbe mai interloquito coi convenuti, essendo la stipula del contratto intervenuta tra il Colaccino Francesco e suo marito, Fagà Giò che sarebbe subentrato al fitto precedentemente ripassato con la Mediterranea di Talarico Stefania ma che, successivamente, poiché la moglie non voleva più condurre il terreno, l'azienda Colaccino fece eliminare la particella di proprietà della sig.ra Lina dal fascicolo aziendale, al punto che la stessa risulta caricata solo per l'anno 2016;

- Colaccino Domenico sarebbe stato escusso nella convinzione di essere sottoposto a un controllo legato alla carta REI di cui godeva, temendo così di perdere il relativo diritto sociale;

- sarebbe altresì irrilevante che Vescio Maria non conoscesse

personalmente Colaccino Rosina, dal momento che la proposta di fitto giunse dalla figlia, Ciambrone Rosangela, collega di Colaccino Francesco e responsabile del CAA ove l'azienda Colaccino Talarico Stefania era a tutti gli effetti amministratrice;

- Colaccino Francesco inoltre avrebbe lavorato presso il CAA solo negli anni 2017 e 2018 e avrebbe sottoscritto la dichiarazione di conflitto con l'azienda della sorella senza mai procedere a compilare e stampare le relative domande di aiuto;

- Molinaro Fiorello, Cardamone Pietro, Fazio Angelo e Pascuzzi Antonio hanno confermato il contenuto e la veridicità delle firme apposte sui contratti che li riguardavano; Talarico Stefania, infine, non era amministratrice solo formale dell'azienda Mediteranea e, per quanto concerne la cessione dei titoli PAC, ciò era in parte frutto di un accordo intervenuto con Colaccino Domenico che glieli aveva ceduti con il patto, appunto, che su richiesta glieli avrebbe restituiti; mentre, con riferimento al contratto di fitto tra lei e l'azienda Colaccino, la Talarico era consapevole – spiega l'Avv. Mascaro – del fatto che non poteva gestire il terreno e che avrebbe dovuto restituire le somme avute in prestito dall'ex suocero, Colaccino Giulio).

Quanto al concorso di Colaccino Francesco nella ipotizzata truffa a vantaggio della sorella, la difesa ha precisato che nel 2016 il convenuto non era operatore CAA, avendovi invece lavorato negli anni 2017 e 2018, sottoscrivendo una regolare dichiarazione di conflitto di interesse con l'azienda Colaccino, che non

è stata acquisita agli atti e che viene allegata tra i documenti della comparsa costitutiva. In particolare, con riferimento agli anni 2017 e 2018, il convenuto allega un documento prestampato che intenderebbe dimostrare che in due anni non ha mai lavorato le domande di aiuto comunitario presentate dalla sorella, fatta eccezione per una modifica dei documenti anagrafici l'11 maggio 2017. Infine, l'avv. Mascaro ha chiesto l'esame testimoniale di diversi soggetti su capitoli di prova tutti tesi ad affermare la legittima conduzione dei terreni, concludendo per il rigetto della domanda.

3. All'udienza del 16.01.2024, data per letta la relazione del giudice relatore, Primo referendario Carlo Efsio Marrè Brunenghi, il Pubblico Ministero e l'Avv. Letizia Orlando per delega dell'Avv. Mascaro hanno concluso riportandosi ai propri scritti, come da verbale in atti. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Merita, anzitutto, essere affermata la **giurisdizione contabile** in materia di danno erariale conseguente all'indebita percezione di contributi pubblici in agricoltura da parte di un privato, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass. Sez. Un. sent. n. 3100/2022; n. 30526/2021 e n. 6461/2020), attesa l'esistenza di un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice ed il privato percettore laddove il privato, con la domanda di aiuto comunitario, si

inserisce *ipso facto* nel procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici primari attraverso la percezione di una somma di denaro a ciò destinata, di matrice comunitaria e che entra, per effetto della richiesta e dei suoi presupposti legittimanti, nei quadri economici nazionali incidendo sui bilanci della pubblica amministrazione. Nello stesso senso e direzione la unanime giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 354/2022; Sez. Sicilia, n. 27/2023; Sez. Basilicata, n. 57/2023; Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 22/2023).

Non può esservi alcun dubbio, infatti, che tra Colaccino Rosina, beneficiaria del contributo, e l'amministrazione (Regione Calabria per il tramite dell'organismo pagatore) si sia instaurata quella relazione di servizio funzionale che da sola è sufficiente a fondare la giurisdizione di questa Corte in materia di danno erariale da indebita elargizione di contributi comunitari, nei termini riportati dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Né può esservi dubbio che la giurisdizione abbracci anche la posizione di Colaccino Francesco, sebbene per altro e contiguo motivo.

Anche ammettendo che egli nel 2016 non ha lavorato alle dipendenze del CAA abilitato alla presentazione telematica delle domande di aiuto e che nel biennio 2017 e 2018 la prestazione lavorativa resa non abbia riguardato le domande della sorella (in ogni caso *quaestiones facti* che presuppongono

l'affermazione previa della giurisdizione contabile), tuttavia dagli atti emerge inconfutabilmente da un lato che nel 2017 e nel 2018 egli lavorava presso il CAA (e quindi realizzava il pubblico servizio intestato al CAA, con i relativi obblighi di diligenza e correttezza) dall'altro il suo ruolo attivo nella vicenda, avendo partecipato (se non addirittura promuovendoli in prima persona) ai negozi utili alle domande di aiuto e dunque **concorrendo al danno erariale avendo lavorato nel 2017 e nel 2018 alle dipendenze del CAA**. In altri termini, egli risulta comunque *intraneo*, almeno dal 2017 in poi, al sistema di erogazione dei contributi pubblici in esame, nonché al sodalizio che ha cagionato un danno erariale al suo datore, secondo quanto appresso si dirà).

2. Nel **merito**, il Collegio è persuaso del fatto che la domanda della Procura sia fondata e meriti l'accoglimento integrale nei confronti di Colaccino Rosina per l'importo complessivo di euro 41.881,59=; parimenti nei confronti di Colaccino Francesco, limitatamente alla somma di euro 19.062,13= per l'annualità 2017, come argomentato dal Pubblico Ministero nell'ultimo capoverso dell'atto introduttivo (sebbene nelle conclusioni rassegnate sia stata chiesta la condanna di entrambi per la somma di euro 41.881,59=).

2.1. A tale riguardo, merita in vero essere precisato il perimetro del coinvolgimento del **Colaccino Francesco** alla luce delle argomentazioni svolte dalla sua difesa.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, escluso il 2016 in cui non lavorava alle dipendenze del CAA, l'attività lavorativa prestata nel biennio 2017 e 2018 non avrebbe inciso sul danno, in quanto egli non avrebbe mai lavorato le domande che riguardavano l'azienda Colaccino. A riprova di ciò, il convenuto ha allegato i report aziendali del periodo considerato in cui dall'anagrafica delle domande di aiuto presentate dagli imprenditori agricoli si comprenderebbe agevolmente che solo in una circostanza (l'11 maggio 2017) egli avrebbe inserito nel sistema i dati della sorella per una <modifica documenti anagrafici>.

Le argomentazioni difensive non sono persuasive.

Anzitutto, i documenti presentati sono in parte illeggibili.

Secondariamente, non v'è alcun elemento formale che consenta di affermare la loro provenienza (al punto che potrebbero essere stati elaborati da un *quisque de populo*).

Infine, anche ammettendone la rilevanza, ciò non varrebbe a scriminare la condotta perpetrata dal convenuto *fuori* del rapporto con l'azienda, ma pur sempre in danno dello stesso servizio pubblico (e di riflesso dell'erario) nel biennio in cui era alle dipendenze del CAA.

Ciò che rileva è che il Colaccino ha avuto, nella vicenda per cui oggi è giudizio, un ruolo attivo primario che si pone in rapporto di causalità diretta col danno contestato dalla Procura, sicché anche ammesso (ma non per questo concesso, atteso che gli elementi probatori da lui portati in giudizio non sono affatto

decisivi per escludere in ipotesi la sua responsabilità) che egli non abbia concorso al danno attraverso la lavorazione telematica delle domande della sorella, certamente egli ha concorso al danno *aliunde*, ossia costruendo quella realtà documentale che le indagini hanno appurato essere fittizia e che poi ha consentito alla sorella di accedere ad un contributo indebito per assenza dei presupposti legittimanti.

La quota di danno relativa al 2016 resta invece fuori da questo spettro, dal momento che in quell'anno egli non lavorava per il CAA, sicché non era legato ad un dovere di fedeltà e di leale collaborazione con l'amministrazione pubblica: principi questi che invece avrebbero dovuto ispirare la condotta della sorella Rosina che con la presentazione delle domande di aiuto assumeva specifici obblighi di servizio con l'amministrazione. In quest'ottica, è evidente che la precisazione mossa dal Pubblico ministero nella citazione non coglie nel segno, laddove - dando atto della bontà delle deduzioni difensive presentate dall'incolpato - riscrive la quota di danno a carico del Colaccino limitata-mente al 2017 (escludendo, perciò, oltre il 2016, anche il 2018): ma comunque la domanda attorea di condanna del convenuto- resta limitata solo a quest'annualità.

Precisata l'area della contestazione mossa al Colaccino Francesco, per il resto, il profilo obiettivo e subiettivo della condotta tenuto dai due convenuti è il medesimo e può essere esaminato congiuntamente.

2.2. Quanto al profilo obiettivo (***condotta antigiuridica, nesso di causalità, danno ingiusto***) contestato, non v'è dubbio che Rosina Colaccino ha tratto in errore ARCEA rappresentando giustappunto una realtà non conforme al vero. Dalle indagini è emerso infatti che la Colaccino ha dichiarato di condurre legittimamente taluni appezzamenti di terreno siti in Feroletto Antico, Pianopoli, Lamezia Terme, Taverna (cfr., atto di citazione, pag. 3; nonché *Supra*, sub -1) in ragione di diversificati contratti (comodato e fitto di fondi rustici) regolarmente registrati (cfr., atto di citazione, pag. 4; nonché *Supra*, sub-1) e tuttavia disconosciuti dai proprietari danti causa degli stessi i quali, sentiti dalla Guardia di Finanza, hanno dichiarato di non conoscere Rosina Colaccino (al più il fratello Francesco), ma di non aver concluso contratti con alcuno di loro.

La difesa dei convenuti ha eccepito che i soggetti escussi sono per vari motivi non attendibili (chi per via dell'età, come Colaccino Giulio; chi perché avente interesse personale a riavere indietro i terreni, come i fratelli Palmieri; chi per inverosimiglianza come Torcasio Sandra e Isabella Lina; Domenico Colaccino avrebbe addirittura temuto di perdere i diritti legati alla carta REI; Vescio Maria non poteva non conoscere Rosina Colaccino visto che sua figlia aveva formulato la proposta di contratto alla medesima e, siccome collega di lavoro di Colaccino Francesco, aveva anche gestito tutte le domande di aiuto per l'azienda).

Si tratta di argomentazioni estremamente deboli e che

confermano anche con maggior forza persuasiva la fondatezza dell'atto di citazione, dal momento che non si tratta *hic et nunc* di stabilire la validità e l'efficacia dei contratti di conduzione *inter partes*, ma molto più pregnantemente la loro efficacia pubblicistica, ove tra la realtà documentale e quella sottostante deve esserci una assoluta corrispondenza, tanto che, come ricordato dall'attore, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Tanto basta a ritenere inutili al fine del decidere le richieste istruttorie avanzate dall'Avv. Mascaro: la causa è *funditus* documentale. Non si tratta di stabilire se sia vero o meno che l'azienda Colaccino aveva negli anni dal 2016 al 2018 la disponibilità materiale dei fondi rustici per cui ha ricevuto i contributi (capitolo 1), in quanto la convenuta non ha mai dichiarato di avere la disponibilità di fatto dei terreni (ammesso che vi sia stata), bensì di avere un *valido* titolo di conduzione che, nel momento in cui i proprietari dei terreni ne hanno disconosciuto qualunque paternità, è risultato insussistente, travolgendo l'intera domanda di aiuto economico. Lo stesso a dirsi per gli altri capitoli di prova richiesti, laddove le dichiarazioni rese da Colaccino Giulio, giacché con valore di atto pubblico, sono contestabili solo a mezzo querela di falso, rispetto alle quali non si

offre alcuna necessità di sentire alcun teste (capitoli 2 e 3). Lo stesso a dirsi per il dichiarato (ma non provato) interesse personale dei fratelli Palmieri (capitolo 4) o per la prova richiesta al fine di dimostrare che i contratti con Torcasio Sandra e Isabella Lina in realtà sarebbero stati stipulati col tramite dei rispettivi consorti (capitolo 5, che nulla prova sull'autenticità dei contratti stessi e sulla autenticità della firma del proprietario).

Risulta invece comprovato quanto emerge inconfutabilmente dagli atti di indagine e portati come prova dall'attore: **autentico dominus della vicenda è senza dubbio Colaccino Francesco**, il quale risulta avere predisposto i contratti conclusi *formaliter* dalla sorella. Tutti i soggetti escussi hanno infatti affermato di conoscere quale controparte contrattuale Colaccino Francesco, ma non Colaccino Rosina (così Vescia Maria e Fazio Angelo); Torcasio Sandra ha affermato di avere ricevuto una proposta contrattuale da Colaccino Francesco ma di non aver mai concluso alcun contratto (né con lui né con la sorella); Talarico Stefania ha dichiarato che la Mediterranea soc. semplice agricola era gestita di fatto dal suo ex coniuge Colaccino Francesco e di non sapere nulla né della vendita dei titoli PAC né del contratto di affitto.

Si tratta, come evidente, di indizi gravi precisi e concordanti, non vinti da prova contraria (come detto, l'esame testimoniale richiesto dalla difesa dei convenuti giammai potrebbe vincere il contenuto di dichiarazioni tradotte in un atto pubblico davanti

a pubblici ufficiali) e dai quali il Collegio trae il convincimento pieno che Colaccino Francesco sia stato colui che, più della sorella, ha agito contro l'interesse pubblico (sia pure limitatamente al biennio 2017 e 2018 quando lavorava alle dipendenze del CAA Coldiretti).

Quanto invece a Colaccino Rosina, costei ha richiesto e ricevuto un contributo pubblico in realtà non spettante in base a dichiarazioni non veritiere a sua firma.

Per completezza va detto che la condotta contestata alla convenuta concerne anche un **contratto di compravendita titoli**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate con cui Colaccino Rosina acquistava dalla Mediterranea soc. semplice Agricola di Talarico Stefania i titoli all'aiuto identificati dal n. 000001860095 al n. 000001960113 e dal n. 000001860114 al n. 000001860116.

Nella prospettazione attoriale tale contratto in realtà era simulato con la collaborazione del fratello Francesco e serviva ad acquisire titoli di pagamento da inserire nelle domande di aiuto dal 2016 al 2019 (anche se in citazione sono contestati i pagamenti dal 2016 al 2018), sennonché Talarico Stefania, ex moglie del convenuto, ha dichiarato agli inquirenti di non avere mai stipulato un contratto di compravendita titoli (né come detto alcun contratto di fitto di fondi rustici) con la convenuta.

Secondo la difesa, in realtà, sul punto, le cose stavano in maniera differente: la Talarico avrebbe ceduto una parte dei titoli e

precisamente quella parte che a lei era stata ceduta, in qualità di contitolare della Mediterranea soc. semplice agricola, da Colaccino Domenico (fratello dei convenuti) con l'accordo che, su richiesta, li avrebbe dovuti restituire all'azienda Colaccino, tanto che, quando nel 2016 la Mediterranea ha presentato la domanda di aiuto, ha presentato i titoli residui senza sollevare alcun problema in merito a quelli ceduti all'azienda Colaccino.

Anche tale argomentazione si appalesa ultronea rispetto alla contestazione mossa dall'attore.

La materialità della condotta antigiuridica dei convenuti, consistita nell'aver inserito nelle domande di aiuto dati non veritieri (e precisamente la conduzione titolata dei terreni di proprietà altrui) ha fatto sì che la sig.ra Colaccino Rosina abbia percepito in maniera del tutto non dovuta, dal 2016 al 2018, le seguenti somme di denaro:

PSR 2016 n. 64240730552 importo erogato €. 1.908,44;

PSR 2016 n. 64240730263 importo erogato €. 4.377,04;

DU 2016 n. 60264670591 importo erogato €. 5.896,65;

PSR 2017 n. 74240202080 importo erogato €. 4.421,25;

PSR 2017 n. 74240201942 importo erogato €. 3.079,91;

PSR 2017 n. 74210363201 importo erogato €. 1.128,08;

DU 2017 n. 70263079298 importo erogato €. 10.432,89;

PSR 2018 n. 84240690465 importo erogato €. 3.101,30;

DU 2018 n. 80260692407 importo erogato €. 7.536,03;

Totale: euro 41.881,59 che inevitabilmente costituiscono

danno erariale in quanto *ab initio* non spettanti.

Non possono esservi dubbi sul fatto che soltanto le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di disvelare il danno e che, sebbene taluni terreni siano stati legittimamente detenuti (*ex actis* taluni proprietari hanno riconosciuto come propria la loro firma), tuttavia anche la circostanza che gli altri terreni erano illegittimamente detenuti rende la dichiarazione mendace e ciò è sufficiente per la revoca totale del contributo negli anni considerati.

Giova infatti rammentare che l'**art. 60 del Regolamento UE n. 1306/2013** (applicabile *ratione temporis* alle annualità dal 2016 al 2018) prescinde dall'estensione delle particelle falsamente detenute (sebbene il Pubblico Ministero in citazione abbia richiamato anche la normativa che legittima la revoca del contributo a fronte di una *<dichiarazione eccessiva intenzionale>* ex art. 60 Reg. CE n. 112/2009), in quanto la normativa eurounitaria del 2013 punisce la dichiarazione fraudolenta in sé. La norma ha infatti un chiaro tenore sanzionatorio laddove “...*i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*” (norma in precedenza riprodotta nell'art. 30 del Reg. 73/2009).

Pertanto, tra la condotta mendace tenuta dai convenuti ed il

danno derivante dall'indebita erogazione del contributo pubblico v'è un **nesso causale diretto e immediato** che rende la domanda dell'attore pienamente accoglibile.

2.3. Quanto al **profilo subiettivo** della condotta, per completezza, va detto che esso si iscrive nel fuoco del **dolo**. Depongono in questo senso diversi elementi.

Per prima cosa, dai documenti versati in atti è lecito ricavare una **preordinazione del fatto contestato**, dal momento che, pur di ottenere il contributo, il convenuto dichiarava la conduzione di terreni di proprietà aliena ad uso peraltro difforme da quello evincibile dalle visure catastali.

Non solo era indicato un titolo di conduzione in realtà inesistente, ma anche era indicata una destinazione diversa (uliveto) da quella che in precedenza interessava gli stessi (seminativo).

In tal modo, non vi può essere alcun dubbio che il sostegno previsto dal regime della Politica Agricola Comune è stato fin dall'inizio *volutamente deviato* a beneficio proprio e personale di un soggetto richiedente, il quale sapeva di non possedere i requisiti necessari e utili allo scopo.

3. In conclusione, sussiste una **condotta antigiuridica e colpevole di natura dolosa** di Colaccino Rosina e Colaccino Francesco, posta in essere in violazione degli obblighi assunti per l'erogazione del finanziamento, funzionali alla realizzazione del programma pubblico di sostegno della Politica Agricola Comune in Calabria; e tale condotta illegittima ha **cagionato** il contestato

danno ingiusto per sviamento delle risorse pubbliche dalla destinazione loro assegnata con il finanziamento ricevuto.

Pertanto, sussistendo tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, la domanda dell'attore è fondata e deve accolta integralmente, in guisa tale che Colaccino Rosina deve essere condannata al risarcimento del danno erariale, in favore della Regione Calabria, della somma capitale di euro 41.881,59= in solido con Colaccino Francesco limitatamente alla somma capitale di euro 19.062,13. A tali importi andranno aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data delle singole erogazioni sino alla pubblicazione dell'odierna sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della odierna sentenza sino alla soddisfazione integrale del credito, in favore della Regione Calabria.

4. Le **spese** seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario, come da nota segretariale margine della odierna sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando,

- condanna COLACCINO ROSINA al pagamento, in favore della Regione Calabria, della somma di euro 41.881,59, nonché al pagamento della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data delle singole erogazioni sino alla pubblicazione dell'odierna sentenza, ed agli

interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della odierna sentenza sino alla soddisfazione integrale del credito, il tutto in favore della Regione Calabria;

- condanna COLACCINO FRANCESCO, in solido con COLACCINO ROSINA, al pagamento della somma di euro 19.062,13, nonché al pagamento della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data delle singole erogazioni sino alla pubblicazione dell'odierna sentenza, ed agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della odierna sentenza sino alla soddisfazione integrale del credito, il tutto in favore della Regione Calabria;

- condanna Colaccino Rosina e Colaccino Francesco, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giustizia, che si liquidano come da nota segretariale a margine, in favore dell'Erario.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 gennaio –
12 marzo 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 01/07/2024

[illegible]

FOGLIO	IMPORTO
7	€ 112,00
14	€ 224,00
1	€ 16,00
2	€ 32,00
	€ 49,09
	€ 15,74
8	€ 128,00
	€ 128,00
	€ 19,66
	€ 724,49
Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente	

